

Accordo Territoriale applicativo del D.Lgs 81/2008 CCNL per le aziende del settore Turismo della provincia di Verona

Il giorno 12 del mese di aprile 2018

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza di Moreno Festi

Federalberghi Garda Veneto rappresentata dal Presidente Marco Lucchini e dal Direttore Giovanni Altomare

Assogardacamping rappresentata dal Presidente Giovanni Bernini

E







FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zanoni

FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andrea Sabaini

UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Barbara Marchini

PREMESSO CHE

- nella provincia di Verona sono operanti l'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e l'Ente Bilaterale Turismo Gardesano
- il Decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008, TESTO UNICO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- le parti, considerato quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 concordano sull'opportunità di operare unitariamente in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro
- con accordo del 21 marzo 2013 le parti hanno costituito un organismo paritetico unitario denominato Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona (O.P.P.), operante presso le sedi dell'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dell'Ente Bilaterale Turismo Gardesano;

- in tale contesto le parti ritengono opportuno attivarsi al fine di rispondere ai compiti affidati dalla legge alle parti sociali per l'attuazione degli strumenti necessari al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale applicativo del D. Lgs. n. 626/94 del 18 novembre 1996

tanto premesso le parti

CONVENGONO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 18.11.1996 nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli art. 47 e 48 del D.lgs n. 81/2008, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.lgs n. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs n. 81/2008, secondo le modalità stabilite dal presente accordo, in materia di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (R.L.S.T.) sono designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo nel numero di uno per ciascuna organizzazione, i nominativi sono formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona (O.P.P.).
3. L'O.P.P. ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e assegnerà loro gli ambiti di competenza.
4. La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative direttamente o indirettamente connesse al settore interessato ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs n. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente all'O.P.P. previsto dal presente accordo.
5. Il R.L.S.T. nello svolgimento della sua attività è tenuto ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art 48 del D.lgs n. 81/2008.

6. In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche a richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati, in modo che l'attività degli stessi venga svolta con un comportamento omogeneo e coerente in riferimento alle peculiarità del settore e delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.
7. Il R.L.S.T. dura in carica tre anni ed è rinominabile; è fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell'incarico che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P..
8. Il R.L.S.T. che nell'espletamento di tale attribuzione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale, con le limitazioni previste dalla legge; in ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T..
9. Durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro il R.L.S.T. sarà di norma accompagnato da un soggetto indicato da Confcommercio Verona o da Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.
10. Il R.L.S.T., in conformità agli ambiti di competenza indicati dall'O.P.P., predispone un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento; l'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave il R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda, sempre con l'accompagnamento dell'esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.
11. Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso l'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs n. 81/2008.
12. Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il R.L.S.T. al fine di rendere



effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, segnala a mezzo fax o e-mail all'O.P.P. con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda; ricevuta la richiesta, l'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax - raccomandata, - data e ora della visita all'azienda all'esponente indicato da Confcommercio Verona o da Federalberghi Garda Veneto, a seconda della rispettiva competenza.

13. In ragione delle finalità di miglioramento continuo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel territorio della provincia di Verona si prevede inoltre la possibilità di un intervento consultivo da parte del R.L.S.T. su richiesta del datore di lavoro; a tale riguardo il datore di lavoro chiederà all'O.P.P. la convocazione del R.L.S.T. e, alla presenza di un esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, consulterà il R.L.S.T. che formulerà proposte e pareri inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro nel rispetto dell'applicazione della legge, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine ad operazioni aziendali in corso o in via di definizione; il verbale dell'avvenuta consultazione, sottoscritto dalle parti, verrà conservato presso l'O.P.P..

14. Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro del settore Turismo della provincia di Verona, quello della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto rientrano in apposito capitolo di spesa, relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dall'Ente Bilaterale Turismo Gardesano, previa delibera degli stessi e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

15. Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

16. Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale applicativo del D. Lgs. n. 626/94 del 18 novembre 1996.

17. Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli O.P.P. in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in tale contesto concordano che l'O.P.P. svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dell'Ente Bilaterale Turismo Gardesano per l'attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.

18. Ogni eventuale integrazione e/o modifica del presente accordo sarà efficace solo se concordata e validata per iscritto da tutte le parti stipulanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio Verona



Federalberghi Garda Veneto

Assogardacamping

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL



VERBALE DI ACCORDO

Il 12 aprile 2018

TRA

Confcommercio Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza di Moreno Festi

Federalberghi Garda Veneto rappresentata dal Presidente Marco Lucchini e dal Direttore Giovanni Altomare

Assogardacamping rappresentata dal Presidente Giovanni Bernini

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zanoni
FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andrea Sabaini
UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Barbara Marchini,

PREMESSO CHE

- con gli accordi del 21 marzo 2013 e del 12 aprile 2018 le parti hanno inteso disciplinare l'attività dell'Organismo Paritetico Provinciale del settore turismo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro unitamente al sistema della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- in tale disciplina si è convenuto che, in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla sicurezza, quello della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona o di Federalberghi Garda Veneto, secondo la rispettiva competenza, rientrano in apposito capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e dall'Ente Bilaterale Turismo Gardesano, previa delibera di ciascuno degli stessi e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista

SI CONVIENE CHE

- a partire dall'anno 2018 il finanziamento della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del settore Turismo verrà attuato, per quanto di propria competenza, rispettivamente dall'Ente Bilaterale del Turismo del Veronese mediante l'importo di euro 7.000,00 (settemila/00) complessivi per ciascuna Rappresentanza Territoriale espressa dalle tre Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo e dall'Ente Bilaterale Turismo Gardesano mediante l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi per ciascuna Rappresentanza Territoriale espressa dalle tre Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo;
- a partire dall'anno 2018 i due Enti Bilaterali summenzionati, secondo la specifica competenza, provvederanno altresì a finanziare, attraverso la formula del rimborso dei costi e delle spese di volta in volta sostenute, l'attività di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro effettuata da parte di un esponente di Confcommercio Verona ovvero di Federalberghi Garda Veneto;

- le forme di finanziamento sopra descritte diventeranno operative a seguito di apposita delibera degli Enti Bilaterali interessati;
- il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2018 e si intende rinnovato di anno in anno nel caso in cui non intervenga esplicita disdetta, da formalizzare almeno un mese prima della scadenza, da parte di una delle organizzazioni sottoscrittrici.

Letto, confermato e sottoscritto


CONFCOMMERCIO VERONA


FEDERALBERGHI GARDA VENETO


ASSOGARDACAMPING


FILCAMS CGIL


FISASCAT CISL


UILTUCS UIL